



CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO COMUNE DI PINO D'ASTI - ANNO 2018

Tra la delegazione trattante di Parte Pubblica composta dal Dott. *MORRA Paolo* - Segretario Comunale e la delegazione di parte sindacale composta dal Dott. *NARGI Silvio* rappresentante territoriale CISL FP Alessandria - Asti e dalla Rag. *CALAMIA Cristina* RSU di Ente, riunitesi in data 17/01/2019 per la stipula dell'accordo decentrato relativo all'anno 2018.

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2018, in applicazione del disposto dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018.

Sono fatti salvi i contratti decentrati stipulati negli anni precedenti.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO I – Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la performance di cui all'art. 67 CCNL 21.05.2018

*CISL FP
Asti*

[Signature]

[Signature]

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
 - a) la prima, costituita nel rispetto del comma 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **“risorse decentrate stabili”**;
 - b) la seconda, costituita nel rispetto del comma 3, viene qualificata come **“risorse decentrate variabili”** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.
2. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2018, a valere per tutto il periodo di riferimento di vigenza del presente CCDI, le risorse sono così quantificate:

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2018
Art. 67 c.1 CCNL 21/05/2018 Importo unico consolidato anno 2017 CCNL 21/05/2018	€ 2.483,86
Art. 67 c.2 lett. b) CCNL 21/05/2018 Incremento differenziali posizione economiche 2016 - 2018	€ 82,43
TOTALE NETTO RISORSE STABILI	€ 2.566,29

4. Il secondo fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse variabili, di cui al comma 1, lettera b), prevede le fonti di finanziamento così specificate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2018
	€ -
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI DISPONIBILI	€ -





TOTALE NETTO RISORSE STABILI (TABELLA A)	€ 2.566,29
TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI (TABELLA B)	€ -
TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2018	€ 2.566,29

TITOLO II – Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

**Art. 4
Finanziamento degli istituti stabili**

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall’art. 67 del CCNL del 21.05.2018. Tali risorse, così come di seguito determinate, vengono prelevate dal fondo disponibile.

1. Finanziamento delle progressioni economiche orizzontali – Art. 67 del CCNL 21.05.2018.

Ai sensi dell’art. 67, del CCNL del 21.05.2018, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo “risorse stabili”. Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell’art. 67, comma 2 - lett. b), del CCNL del 21.05.2018.

Gli importi non utilizzati per le progressioni orizzontali, a partire dall’anno 2018, vengono riacquisiti nel fondo nel caso di cessazioni dal servizio. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

L’utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2018 risultante dall’applicazione di quanto sopra sancito e di seguito specificato risulta essere:

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER L’ANNO 2018				
Dipendenti per categoria		Costo progressioni economiche orizzontali al 31.12.2018		
<i>Categoria</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Posizione economica in godimento</i>	<i>Costo annuo singola progressione (storica)</i>	<i>Costo totale progressione</i>
C	1	C4	€ 1.887,21	€ 1.887,21

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2018, ammontano a complessive € € 1.887,21

2. Finanziamento dell’indennità di comparto per l’anno 2018. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto di cui all’art. 33 del CCNL del 22.01.2004.

Il finanziamento dell’indennità di comparto derivante da nuove assunzioni, comprese quelle dovute a processi di mobilità, ovvero nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell’entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per le risorse decentrate e per la produttività.

A tal fine, vengono individuate annualmente le predette somme e le risorse necessarie per il finanziamento dell'indennità di comparto di cui alla Tabella sottostante. Tale quota verrà utilizzata per incrementare le risorse del fondo utili al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto di cui al comma 4 del citato art. 33.

FINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO PER L'ANNO 2018				
Dipendenti per categoria		Indennità di comparto		
Categoria	Dipendenti	Quota Mensile	Quota Annua	Fondo per l'anno 2018
C	1	€ 45,80	€ 497,52	€ 497,52

Pertanto, per l'anno 2018 le quote destinate al finanziamento dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili ammontano a complessive € 497,52

RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI - TABELLA D

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2018
Art. 17 CCNL 01.04.1999 - Comma 2	
Fondo per il finanziamento della progressioni economiche orizzontali storiche e effettuate nell'anno.	€ 1.887,21
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 497,52
TOTALE	€ 2.384,73

RIEPILOGO GENERALE

FONDO RISORSE DECENTRATE TOTALE ANNO 2018	€ 2.566,29
FINANZIAMENTO ISTITUTI STABILI	€ 2.566,29
FINANZIAMENTO ISTITUTI VARIABILI	€ -

ART. 5

Utilizzo del fondo per il finanziamento degli istituti variabili

1. Dalla quota complessiva del fondo, comprensivo delle risorse stabili e delle risorse variabili, pari € 2.566,29 viene effettuata la decurtazione delle risorse necessarie al finanziamento delle "risorse decentrate stabili" individuate all'articolo precedente, pari ad € 2.384,73. La quota rimanente, pari ad € 181,56 verrà utilizzata per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata all'art. 6 del presente CCDI.
2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

